



COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazzetta Eugenio Conti n°1 - C.A.P. 00046

www.comune.grottaferrata.roma.it

Tel. 06-945401679

info@comune.grottaferrata.roma.it

Fax 06-94315355



Ordinanza n° 3 del 15.2.19
Prot. n° 5848 del 18.02.2019

IL SINDACO

PREMESSO:

- CHE dal 23 al 31 marzo 2019 si svolgerà la "419^A Fiera Nazionale di Grottaferrata", evento che coinvolge centinaia di operatori economici e migliaia di visitatori;
- CHE i suddetti operatori partecipanti alla manifestazione effettuano un investimento volto anche a pubblicizzare la loro attività;
- CHE l'evento rappresenta una possibile occasione, oltre che di borseggio, per la distribuzione di volantini, di raccolta fondi e di varie forme di questua, con l'evidente rischio di ostacolare un corretto afflusso e deflusso alla e/o dall'area fieristica;
- CHE la distribuzione di volantini nelle passate edizioni dell'evento ha avuto come risultato il cospicuo abbandono su strada del materiale cartaceo, con imbrattamento delle aree pubbliche e conseguente incidenza negativa sul decoro urbano e sull'immagine dell'Ente;

CONSIDERATO:

- CHE, come premesso, l'importanza dell'evento prevede un affollamento straordinario di persone sul territorio di questo Comune e, in particolar modo, con rilevanti concentrazioni a ridosso dell'area fieristica;
- CHE si ritiene opportuno, nel rispetto degli operatori che partecipano all'evento con un investimento economico, vietare ogni forma di pubblicità nelle zone immediatamente circostanti la stessa manifestazione;
- CHE si ritiene opportuno vietare la pubblicità temporanea e di raccolta fondi o accattonaggio e questua nelle aree a ridosso e circostanti la manifestazione fieristica, in quanto comportamenti considerati idonei a favorire l'insorgere di fenomeni criminosi;

RICHIAMATO il D.M. 05/08/2008, emanato dal Ministero dell'Interno, trattante la "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", nello specifico l'art. 2, nel quale è previsto che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità, nel caso di specie pedonale, o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di illecita occupazione di suolo pubblico, ovvero i comportamenti che, come l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, forieri di potenziali fenomeni criminosi;

RITENUTO quindi necessario, al fine di non arrecare intralcio e disordine all'ingresso ed evitare situazioni che possano incidere negativamente sul decoro urbano e sul regolare svolgimento della manifestazione, non consentire alcuna forma di pubblicità e di raccolta fondi o accattonaggio nelle aree a ridosso e circostanti la manifestazione fieristica;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 05/08/2008, emanato dal Ministero dell'Interno;

Contatti Ufficio Patrimonio e Fiera



06-945401641

06-945401636



servizio.patrimonio@comune.grottaferrata.roma.it

Ricevimento

Martedì e Venerdì: dalle 09,00 alle 12,00

Giovedì: dalle 15,15 alle 17,30

per le ragioni esposte in narrativa:

ORDINA

il divieto di ogni forma di pubblicità temporanea, incluso il volantinaggio, e qualsiasi forma di raccolta fondi o questua dal 23 al 31 marzo 2019 nelle aree e nelle strade a ridosso della "419^A Fiera Nazionale di Grottaferrata", come di seguito elencate:

- Viale San Nilo – Tratto dall'intersezione con Corso del Popolo, incluso l'ingresso all'Abbazia di San Nilo, fino all'intersezione con Via Garibaldi (intersezione esclusa);
- Largo Vandoeuvre;
- Via del Grottino;
- Parcheggio dell'area definita Parco/Piazzale San Nilo;
- Area del Mercato Coperto;
- Via Principe Amedeo, tratto compreso tra l'intersezione (inclusa) con Via Principe di Napoli e l'intersezione (inclusa) con Via Gabriele D'Annunzio;
- Via Principe di Napoli, tratto compreso tra l'intersezione (inclusa) con Via Principe di Napoli e Viale San Nilo;
- Largo Gorizia.

L'area interessata è meglio individuata nella planimetria a margine del presente atto.

Detto divieto, per le motivazioni sopra esposte, non interessa gli operatori partecipanti alla manifestazione che svolgono la pubblicità all'interno dei padiglioni e/o presso i rispettivi stand espositivi.

Ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L., ai trasgressori della presente ordinanza sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Il comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune.

SI RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 gg oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line del Comune.

La presente è trasmessa a:

- Commissariato P.S. di Frascati;
- Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata;
- Comando Polizia Locale.

Il Sindaco
Luciano Andreotti

